

La normativa italiana sul fumo di tabacco

Nadia Olimpì, Agenzia regionale di sanità della Toscana

Dieci anni fa, il **10 Gennaio 2005** è entrata effettivamente in vigore la legge che vieta il fumo nei luoghi pubblici chiusi, la cosiddetta “Legge Sirchia”, dal nome del Ministro della Salute che la propose. Con l'occasione, facciamo il punto **sulle principali normative sul fumo emanate in Italia**, arricchite, di recente, da quelle sulle sigarette elettroniche, sulla scia del forte dibattito scientifico scaturito dalla loro introduzione nel mercato.

La prima normativa italiana sul tabagismo risale al **1934**, ed è tuttora in vigore. In quell'anno, il Regio Decreto n. 2136 “Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia” sanciva il **divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni**, ai quali è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici.

Nel **1942**, la “Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi” disciplina per la prima volta la materia del **contrabbando** (legge n. 907 del 17 luglio). La tematica verrà affrontata negli anni con numerosi altri provvedimenti legislativi

(http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Tabacchi/Normativa/norm_Nazionale/Contrabbando/)

Occorre attendere qualche decennio affinché il tema del contrasto al tabacco venga affrontato dalla legislazione nazionale. La legge n. 165 del **1962** stabilisce, infatti, il **divieto di propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo**, nazionale ed estero, senza fare distinzioni tra pubblicità diretta e indiretta. Nel 1983 vengono aggiornate le sanzioni previste, mantenendo inalterata la precedente formulazione del divieto (D.L. n. 4 del 10 gennaio 1983, convertito nella legge n. 52 del 22 febbraio 1983).

Nel **1975**, viene introdotta la prima norma di tutela dei non fumatori. La legge n. 584 dell'11 novembre 1975, stabilisce il **divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico** (ad eccezione delle carrozze dei treni riservate ai fumatori). Tra i luoghi interessati dal divieto (art. 1), le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d'attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo.

Negli **anni '90**, si susseguono una serie di provvedimenti legislativi, sul fronte della **tutela dal fumo passivo** e della **limitazione alla pubblicizzazione**, e si inizia anche a regolamentare la **composizione** e **l'etichettatura** dei prodotti del tabacco:

- si dettano le disposizioni tecniche per **l'etichettatura**, conformemente alle Direttive europee, sanzionando l'omissione delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina, della avvertenza “nuoce gravemente alla salute” e di altre specifiche per i pacchetti di sigarette (legge n. 428 del 1990);
- si vieta la **pubblicità televisiva** dei prodotti del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi, marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende che producono e vendono tali prodotti (D.M. n. 425/1991);
- si stabilisce il **contenuto in catrame** delle sigarette in commercio, che, a partire dal 1998, non può superare i 12 mg (legge n. 142/1992)
- si vieta la **sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico** da parte di “persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco” (D.Lgs n. 581/1993);
- si impone al datore di lavoro di **limitare l'esposizione del lavoratore** ad agenti cancerogeni, tra i quali il fumo di tabacco (D. Lgs n. 626/1994);
- si estende il divieto di fumo ai locali destinati al **ricevimento del pubblico** e utilizzati dalla **pubblica amministrazione**, dalle **aziende pubbliche** e dai **privati esercenti servizi pubblici** (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995).

Negli anni 2000, le disposizioni legislative in materia di tabacco si fanno più rigide.

Nel **2003**, viene emanata la legge n. 3 (art. 51), “**Tutela della salute dei non fumatori**” (Legge Sirchia), che ha esteso il **divieto di fumo a tutti i locali chiusi**, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi, **con le sole eccezioni** dei

locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati, come le abitazioni civili. La legge concede la possibilità di creare locali per fumatori.

Sempre nel **2003** viene affrontato nuovamente il tema della **regolamentazione della composizione ed etichettatura** dei prodotti del tabacco. Il D. Lgs. n. 184/2003, in recepimento della Direttiva europea 2001/37/CE che mira a favorire la protezione della salute e a informare correttamente i consumatori sui rischi legati all'uso del tabacco, stabilisce per le sigarette il tenore massimo di catrame (10 mg/sigaretta), nicotina (1 mg/sigaretta) e monossido di carbonio (10 mg/sigaretta), introduce nuove norme per l'etichettatura, ad esempio aumentando gli spazi destinati alle scritte sui rischi per la salute sui pacchetti di sigarette e vietando l'uso di diciture come "mild" o "light" o elementi figurativi ingannevoli che diano l'impressione che alcuni prodotti siano meno nocivi.

Nel **2004**, in recepimento della Direttiva europea 2003/33/CE, viene approvato il Decreto Lgs. n. 300, che **regolamenta la pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco aventi carattere transfrontaliero**, nonché la distribuzione gratuita dei prodotti del tabacco a scopo promozionale. La normativa ha permesso di impedire l'uso del marchio di prodotti del tabacco durante il Gran Premio di Formula 1 e di motociclismo d'Italia e di San Marino, a partire dal 2005.

Solo recentemente, con il decreto legge n. 158 del **2012**, viene riaffrontato il tema della vendita ai minori, introducendo il **divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni**, innalzando, pertanto, il limite dei 16 anni rimasto in vigore per circa 80 anni, dal Decreto Regio del 1934.

Fin dal 1975, è stato sancito il divieto di fumo nelle scuole, limitato, tuttavia, alle aule scolastiche di ogni ordine e grado e, con la legge n. 3/2003, di fatto a tutti gli ambienti interni alla scuola. Con il decreto legge n. 104 del **2013**, si **estende il divieto di fumo anche all'esterno della scuola**, purché di pertinenza della scuola stessa.

La legislazione sulle sigarette elettroniche

La recente introduzione anche in Italia dei dispositivi elettronici di somministrazione di nicotina che imitano le sigarette, le cosiddette "sigarette elettroniche" (e-cig), ha richiesto al legislatore la regolamentazione della materia, sin dal 2010, pur davanti ad alcune incertezze della comunità scientifica rispetto a benefici e rischi del loro utilizzo.

Nel **2010**, il Ministero della Salute ha chiesto ai produttori di sigarette elettroniche di **evidenziare**, su tutti i prodotti, la **concentrazione di nicotina**, di apporre i necessari simboli di **tossicità** e di evidenziare la frase **"Tenere lontano dalla portata dei bambini"** su tutti i prodotti posti in vendita (Ministero della Salute. Circolare del 9 marzo 2010 sulle sigarette elettroniche).

L'anno successivo, nel **2011**, il Ministero della Salute adotta l'ordinanza di **divieto di vendita di sigarette elettroniche contenenti nicotina ai minori di 16 anni** (Ministero della Salute. Ordinanza 04 agosto 2011). Nel **2013**, il divieto di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina **viene innalzato da 16 a 18 anni** (Ministero della Salute. Ordinanza 02 Aprile 2013).

Nel **Giugno 2013** viene emanata una prima regolamentazione dell'uso delle e-cig nei luoghi pubblici e della loro pubblicità (Decreto-Legge n. 76 del 2013). Le sigarette elettroniche vengono equiparate ai prodotti del tabacco rispetto alla tassazione, alla pubblicità, alla vendita nelle tabaccherie, alla tutela della salute dei non fumatori. Nel **Settembre** dello stesso anno, viene adottato un provvedimento legislativo che vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali ed è meno rigido sulla pubblicità, che viene consentita, ma con dei limiti al fine di tutelare i minorenni (è consentita purché con avvertenze sul consumo di nicotina e sul rischio di dipendenza, ma vietata all'interno di programmi rivolti a minori nella fascia oraria 16-19, nel caso che rappresenti minorenni che usino le e-cig, nei luoghi frequentati prevalentemente da minori, sulla stampa destinata ai minori, al cinema in film destinati alla visione da parte dei minori) (decreto legge n. 104 del 2013). Nello stesso anno, nel mese di **Novembre**, **viene cancellato il divieto di utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi pubblici, che rimane vietata, invece, nelle scuole, comprese le aree all'aperto di pertinenza degli istituti** (legge n. 128 del 2013).

Nell'ottobre del 2013 il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in seguito all'interpello dell'Associazione bancaria italiana sull'**uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro**. Il Ministero ha ricordato che le sigarette elettroniche utilizzano cartucce sostituibili contenenti diverse sostanze, tra cui la nicotina, e che non sono riportati effetti univoci certi del particolato inalato. Ha, inoltre, specificato che, non

contenendo tabacco e in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile per tali dispositivi la legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori. Il divieto di fumo da sigaretta “classica” non è quindi applicabile al modello “elettronico”. Nelle singole organizzazioni aziendali, tuttavia, sussiste la facoltà per il datore di lavoro di vietare l’uso della sigaretta elettronica all’interno delle proprie strutture. L’uso potrà essere consentito solo previa valutazione dei rischi a cui può essere esposto il lavoratore, legato alle sostanze che possono essere inalate in seguito al processo di vaporizzazione (vedi: <http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/Interpelli/Interpello%2015-2013.pdf>)

La legislazione nazionale sul fumo di tabacco suddivisa per tema

Publicità

- Legge n. 165 del 1962 - Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo
- Legge n. 52 del 22 febbraio 1983 - Aggiornamento delle sanzioni
- D.M. n. 425/1991 - Divieto di pubblicità televisiva, diretta e indiretta
- Decreto Lgs n. 581/1993 - Divieto di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico
- Decreto Lgs n. 300/2004 - Regolamentazione pubblicità e sponsorizzazione a carattere transfrontaliero

Fumo passivo

- Legge n. 584 del 1975 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Decreto Lgs n. 626/1994 - Limitazione dell’esposizione del lavoratore
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici
- Legge n. 3 del 2003 - Divieto di fumo a tutti i locali chiusi, ad eccezione dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati
- Decreto legge n. 104 del 2013 - Estensione del divieto di fumo all’esterno delle scuole, purché di pertinenza delle stesse.

Composizione e etichettatura

- Legge n. 428 del 1990 - Disposizioni tecniche per l’etichettatura
- Legge n. 142 del 1992 - Disposizioni sul limite di contenuto in catrame delle sigarette
- D. Lgs. n. 184 del 2003 - Nuove norme su etichettature e composizione sui prodotti del tabacco

Vendita ai minori

- Regio Decreto 2136 del 1934 - Divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni
- Decreto legge n. 158 del 2012 - Divieto di vendita dei prodotti del tabacco innalzato da 16 a 18 anni

Sigarette elettroniche

- Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2010 sulle sigarette elettroniche - Etichettatura delle sigarette elettroniche
- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 agosto 2011 - Divieto di vendita di sigarette elettroniche contenenti nicotina ai minori di 16 anni
- Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2013 - Divieto di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina innalzato da 16 a 18 anni
- Decreto legge n. 76 del 2013 - Le sigarette elettroniche sono equiparate ai prodotti del tabacco rispetto a tassazione, pubblicità, vendita nelle tabaccherie, tutela della salute dei non fumatori
- Decreto legge n. 104 del 2013 - Divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle scuole ma è consentita la pubblicità con dei limiti al fine di tutelare i minorenni
- Legge n. 128 del 2013 – Cancellazione del divieto di utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi pubblici. Il divieto rimane nelle scuole, comprendo le aree all’aperto di pertinenza degli istituti